Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1117**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 217, sesto comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per ogni anno di corso

L'art. 223, quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti è stabilito in venti per l'intero corso e nel novero dei posti non sono considerati gli iscritti al fuori corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 146 *Istruzione, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1118**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

scuola di specializzazione in medicina interna;
corso di perfezionamento in sessuologia medica.

L'art. 280, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 280. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di sedici per ciascun anno di corso.

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica;

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II);

radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III);

radioterapia e terapia fisica (II);

medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica (III);

medicina nucleare (II).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso.

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia d'insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

L'art. 286, lettera *d*), relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per ogni anno di corso.

L'art. 288, sesto comma, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venticinque per ogni anno di corso.

L'art. 289, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia medica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ogni anno di corso.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna e del corso di perfezionamento in sessuologia medica.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 320. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna è di cinque anni.

Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei cinque anni di corso:

1° *Anno*:

1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia ed istologia patologica (biennale);
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

1) malattie dell'apparato cardio-vascolare;
2) microbiologia e sierologica;
3) chimica clinica;
4) anatomia ed istologia patologica (biennale);
5) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

1) malattie dell'apparato digerente;
2) malattie renali;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

1) malattie dell'apparato respiratorio;
2) malattie del sistema nervoso;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

1) malattie del ricambio;
2) malattie delle ghiandole endocrine;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale.

E' lasciata facoltà alla direzione di inserire uno o più insegnamenti facoltativi fra i seguenti insegnamenti complementari:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica;
applicazioni diagnostiche e terapeutiche della medicina nucleare.

Art. 321. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche e gli ambulatori.

Al termine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo, ivi compresi quelli di durata superiore ad un anno.

Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma consisterà nella discussione di un caso clinico e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento della specialità.

Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di quindici. Il numero complessivo degli iscritti ai cinque anni di corso non potrà essere superiore a settantacinque. Non potranno essere concesse abbreviazioni di corso.

Per quanto riguarda la direzione della scuola si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 271 dello statuto.

Corso di perfezionamento in sessuologia medica

Art. 322. — Presso la cattedra di genetica medica dell'Università di Firenze è istituito un corso di perfezionamento in sessuologia medica.

Art. 323. — Il corso ha lo scopo di completare e di aggiornare la preparazione sull'argomento dei laureati in medicina e chirurgia mediante la coordinazione organica delle varie discipline che si occupano della sessualità umana.

Art. 324. — Il corso ha la durata di un anno e rilascia un diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista.

Art. 325. — La cattedra di genetica medica mette a disposizione del corso le attrezzature di cui dispone, costituite dal consultorio matrimoniale e prematrimoniale, dall'ambulatorio, dai laboratori comprendenti quello di citogenetica e dal reparto di degenza.

Art. 326. — Il direttore del corso è il titolare della cattedra di genetica medica. Il direttore è responsabile del buon andamento del corso nei confronti del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Gli incarichi di insegnamento delle varie materie sono affidati, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso. Il direttore e gli insegnanti formano il consiglio del corso che ha il compito di decidere e coordinare i programmi dei vari insegnamenti.

Art. 327. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

fisiopatologia della funzione sessuale;
neurofisiologa della funzione sessuale;
clinica sessuologica;
psicologia con particolare riguardo alla psicosessualità;
endocrinologia sessuale;
urologia;
ginecologia e ostetricia;
venereologia;
psicopatologia sessuale;
genetica.

Secondo le esigenze didattiche il consiglio di corso potrà organizzare seminari ed esercitazioni e potrà disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale.

Art. 328. — Al corso possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse di ammissione sono uguali a quelle fissate per le altre scuole di specializzazione. Il contributo per esercitazioni, biblioteca e laboratorio è fissato in L. 60.000.

Art. 329. — Il corso ha un massimo di 30 posti. I candidati saranno ammessi in base ad una graduatoria per titoli ed una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti del corso, nominati dal consiglio di corso.

Art. 330. — La frequenza alle lezioni e alle altre attività didattiche è obbligatoria.

Art. 331. — Ogni allievo, alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami di profitto, dovrà presentare e discutere una relazione scritta su di un tema di lavoro preventivamente concordato all'inizio del corso. La relazione sarà valutata da una commissione di sette membri nominata dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1977, n. **1119**.

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « con tale procedura » sono aggiunte le seguenti: « ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 22

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Non-Ad » garza alla penicillina non adesiva, della ditta Importex chimici farmaceutici, in Trieste. (Decreto di revoca numero 5078/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 6 luglio 1957, con il quale venne registrata al n. 12632 la specialità medicinale denominata « Non-Ad » garza alla penicillina non adesiva, nelle preparazioni 10 pezzi da cm 10 × 10, fascia da cm 10 × 10, 36 pezzi da cm 10 × 10 e 36 pezzi da cm 5 × 5, a nome della ditta Importex chimici farmaceutici, con sede in Trieste, via Flavia, 122 (già sita in Trieste, via Conti, 28), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Non-Ad » garza alla penicillina non adesiva, nelle preparazioni 10 pezzi da cm 10 × 10, fascia da cm 10 × 10, 36 pezzi da cm 10 × 10 e 36 pezzi da cm 5 × 5, registrata al n. 12632 in data 6 luglio 1957, a nome della ditta Importex chimici farmaceutici, con sede in Trieste, via Conti, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1740)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ante-Ipofisi Pabyrn » 3 e 6 fiale × 1 cc × g 2, nonchè della relativa serie 3 e 6 fiale × 1 cc × g 4, della ditta estera Paines & Byrne Ltd Pabyrn Laboratories di Greenford (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Samil S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5069/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 dicembre 1950, 22 maggio 1957, 24 aprile 1967 e 6 luglio 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 4264 e 4264/1, rispettivamente, la specialità medicinale denominata « Ante-ipofisi Pabyrn » 3 e 6 fiale da 1 cc × g 2, nonchè la relativa serie 3 e 6 fiale da 1 cc × g 4, a nome della ditta estera Paines & Byrne Ltd Pabyrn Laboratories di Greenford (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Samil S.r.l., con sede in Roma, via Fleming, 55, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente estratti ipofisari, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1974 e 21 aprile 1977;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Ante-ipofisi Pabyrn » 3 e 6 fiale da 1 cc × g 2, nonché della relativa serie 3 e 6 fiale da 1 cc × g 4, registrate rispettivamente ai numeri 4264 e 4264/1 in data 31 dicembre 1950, 22 maggio 1957, 24 aprile 1967 e 6 luglio 1971, a nome della ditta estera Paines & Byrne Ltd Pabyrn Laboratories di Greenford (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Samil S.r.l., con sede in Roma, via Fleming, 55.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Acth Byla » flaconi iniettabili da 25 e 50 mg, della ditta Laboratori Guieu S.p.a., in Milano, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Byla, in Parigi (Francia). (Decreto di revoca n. 5075/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 aprile 1954, 16 aprile 1955, 20 agosto 1955 e 30 novembre 1967, con i quali venne registrata al n. 8848 la specialità medicinale denominata « Acth Byla » nelle confezioni flaconi iniettabili da mg 25 e mg 50, a nome della ditta Laboratori Guieu S.p.a., con sede in Milano, via Lomellina, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Byla, con sede in Parigi (Francia), rue des Fossés Saint Jacques, 20;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, e che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto richiesto da questo Ministero;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità,

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Acth Byla » flaconi iniettabili da 25 e 50 mg, registrata al n. 8848 in data 23 aprile 1954, 16 aprile 1955, 20 agosto 1955 e 30 novembre 1967, a nome della ditta Laboratori Guieu S.p.a., con sede in Milano, via Lomellina, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Byla, con sede in Parigi (Francia), rue des Fossés Saint Jacques, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Modalità di attribuzione del numero di codice fiscale da parte delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, che apportano modifiche e integrazioni al citato decreto presidenziale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente: « Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti »;

Considerato opportuno abilitare le intendenze di finanza a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche ed a comunicare ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, al fine di realizzare con maggiore immediatezza e tempestività questo particolare servizio;

Ritenuta, per i suddetti motivi, la necessità di apportare alcune integrazioni al citato decreto ministeriale 23 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1976 citato nelle premesse, le intendenze di finanza sono abilitate a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, con esclusione delle richieste di duplicati.

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale che vengono presentate alle intendenze di finanza devono essere redatte, in carta semplice, secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Le persone fisiche possono presentare la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette o ad una intendenza di finanza, salvo quanto disposto dall'art. 6, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 citato nelle premesse.

Le intendenze di finanza che hanno ricevuto le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate dalle persone fisiche comunicano ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, mediante consegna del relativo certificato predisposto dall'amministrazione finanziaria secondo l'apposito modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

MOD. AA4/3

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

INTENDENZA DI FINANZA

DI ....

DATA ....

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE ERRATO O PROVVISORIO

COGNOME DI NASCITA

NOME (senza abbreviazioni)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA

PROV. DI NASCITA (sigla)

DATA DI NASCITA
GIORNO MESE ANNO

SESSO (M o F)

COMUNE (senza abbreviazioni)

PROV. (sigla)

C.A.P.

VIA, PIAZZA ed eventuale FRAZIONE

N. CIVICO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

È stato attribuito al richiedente il seguente numero di codice fiscale:

CODICE PROVVISORIO ASSEGNATO

TIMBRO UFFICIO

...l... signor ....
ha presentato modello **AA4/3**

INTENDENZA DI FINANZA DI .... DATA ....

AVVERTENZE

Ufficio competente a ricevere la domanda è una qualsiasi Intendenza di Finanza.

La richiesta di aggiornamento dei dati anagrafici può essere presentata solo a partire dal 1° luglio 1978.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di indicazione di dati falsi sulla presente domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.
Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad esempio 1942 = 42).

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria; per i non residenti, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

ALLEGATO 2

CF/IF

AVVERTENZE

1. – Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se provvisorio o corrispondente a dati anagrafici errati.

2. – Se il numero di codice fiscale è errato (corrispondente cioè a dati anagrafici errati) o provvisorio, occorre richiedere, a decorrere dal 1° luglio 1978, il numero di codice fiscale definitivo presso un ufficio delle Imposte Dirette o un'Intendenza di Finanza. Naturalmente la richiesta non va fatta se l'Amministrazione finanziaria ha provveduto nel frattempo ad inviare il numero di codice fiscale definitivo.

3. – Chi riceve più di un certificato è tenuto ad utilizzare il numero di codice fiscale riportato nel certificato emesso in data più recente.

4. – Chi smarrisce il presente certificato può richiedere un duplicato (*il modello di domanda in tal caso è soggetto a bollo*); la richiesta può essere fatta esclusivamente ad un ufficio delle Imposte Dirette.

5. – L'indicazione del numero di codice fiscale è obbligatoria nei seguenti principali atti:

a) Fatture relativamente all'emittente;

b) Richieste di registrazione di atti pubblici e privati;

c) Dichiarazioni dei redditi;

d) Dichiarazioni IVA;

e) Domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di attività;

f) Iscrizioni nei registri delle C.C.I.A. e negli albi professionali.

6. – La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nel D. P. R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni (D. P. R. 2 novembre 1976, n. 784 e D. P. R. 23 dicembre 1977, n. 955).

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

NUMERO DI CODICE FISCALE PROVVISORIO

COGNOME DI NASCITA
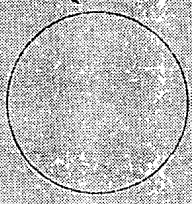
NOME

SESSO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INTENDENZA DI FINANZA

DI ....

DATA ....

IL FUNZIONARIO ....

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti il decreto ministeriale 31 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 1° gennaio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parare delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2026)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977 e 21 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977 e 18 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Cividate al Piano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Cividate al Piano (Bergamo) con effetto dal 15 marzo 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nel comune la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Cividate al Piano (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2027)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 180/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 181/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 182/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 183/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 184/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 185/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 186/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 187/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 188/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 189/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 190/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 191/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 192/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 193/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 194/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 195/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 196/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 197/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 198/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per l'Italia.

Regolamento (CEE) n. 199/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 200/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 201/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Pubblicato nel n. L 27 *del* 1° *febbraio* 1978.

(27/C)

Regolamento (CEE) n. 202/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1978 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 28 *del* 1° *febbraio* 1978.

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 203/78 del consiglio, del 31 gennaio 1978, che stabilisce talune misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 204/78 del consiglio, del 31 gennaio 1978, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 205/78 del consiglio, del 31 gennaio 1978, che fissa alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 206/78 del consiglio, del 31 gennaio 1978, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia.

Pubblicati nel n. L 29 *del* 1° *febbraio* 1978.

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 207/78 della commissione, del 31 gennaio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 30 *del* 1° *febbraio* 1978.

(30/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° marzo 1978:

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Arezzo, e trasferito nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina.

Marsico Nicola, notaio residente nel comune di Melegnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile.

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Aprigliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano.

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile.

Brighina Giuseppe, notaio residente nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gallarate, stesso distretto notarile.

Stucchi Lorenzo, notaio residente nel comune di Sesto S. Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Lonate Pozzolo, distretto notarile di Milano.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano.

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Seregno, stesso distretto notarile.

Laffranchi Gianluigi, notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, stesso distretto notarile.

Laffranchi Gianluigi, notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cesano Maderno, stesso distretto notarile.

Minoli Giuseppe Massimo, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano.

Sbriziolo Lea, notaio residente nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Pirolo Pietro, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

Tolomeo Maria, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

(2093)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Barassi Giancarlo, residente in Milano, dal 13 aprile 1978.

Signorini Lionello, residente in Montevarchi (Arezzo), dal 2 maggio 1978.

Gallerani Alessandro, residente in Bologna, dal 16 maggio 1978.

(2094)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Morgex

Con decreto interministeriale 12 settembre 1977, n. 686-*bis*, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex deposito munizioni di Montbardon » sito nel comune di Morgex (Aosta), distinto nel catasto di tale comune, ai fogli di mappa n. 40 e 3, mappali 52, 48, 110 della superficie complessiva di mq 25.780.

(1644)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mezzane di Sotto

Con decreto interministeriale 8 febbraio 1978, n. 691, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'infrastruttura DAT denominata « Castagnè », sita in Mezzane di Sotto (Verona), distinto, nel catasto di tale comune, al foglio XII, mappale 323, di mq 459 e mappale 324, di mq 70, della superficie complessiva di mq 529.

(1647)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Stenico

Con decreto interministeriale 6 febbraio 1978, n. 689, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di T.S. » di Stenico (Trento), distinto in catasto di tale comune alla P.T. 64, F.P. 1218, p.f. 2189/5, della superficie complessiva di mq 160.

(1648)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due immobili in comune di Sammichele di Bari

Con decreto interministeriale 6 febbraio 1978, n. 690, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di due immobili costituenti l'ex deposito munizioni di Sammichele, siti il primo in comune di Sammichele di Bari, distinto nel catasto di tale comune al foglio 4 particella 420 di Ha 0.7.60 e l'altro nel catasto del comune di Turi (Bari) al foglio 52 particelle 16, 329, 330, 331, 319 di Ha 10.43.27, della complessiva superficie di Ha 10.50.87.

(1645)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Laterza

Con decreto 17 settembre 1977, n. 75-*bis*, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il sedime costituente l'ex zona operativa I.R.B.M., contraddistinta nel catasto terreni del comune di Laterza (Taranto), con i seguenti dati:

Partita n. 12862:

foglio 127 p.lla 59 superficie da sdemanializzare Ha 0.01.60;
foglio 135 p.lla 42 superficie da sdemanializzare Ha 0.46.65;
foglio 135 p.lla 43 superficie da sdemanializzare Ha 0.28.00,
per un totale di Ha 0.76.25.

(1646)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Orio al Serio

Con decreto 19 luglio 1976, n. 27-*bis*, è stata trasferita, dal demanio pubblico, ramo Difesa Aeronautica, ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di terreno al limite nord dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), contraddistinta nel catasto del comune di Orio al Serio al mappale 48*b*, della superficie di Ha 0.17.79.

(1649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	852,65	852,65	852,45	852,65	852,60	852,65	852,75	852,65	852,65	852,65
Dollaro canadese .	760,80	760,80	760 —	760,80	760,73	760,80	760,70	760,80	760,80	760,80
Franco svizzero .	451,44	451,44	454,20	451,44	454,10	451,44	455,15	451,44	451,44	451,45
Corona danese	152,87	152,87	152,90	152,87	152,82	152,87	152,94	152,87	152,87	152,87
Corona norvegese .	160,15	160,15	160,10	160,15	162,88	160,15	160,25	160,15	160,15	160,15
Corona svedese .	185,12	185,12	185,20	185,12	185,05	185,12	185,20	185,12	185,12	185,10
Fiorino olandese .	392,38	392,38	392 —	392,38	391,95	392,38	391,95	392,38	392,38	392,40
Franco belga	26,905	26,905	26,95	26,905	26,98	26,90	26,9330	26,905	26,905	26,90
Franco francese	177,70	177,70	177,50	177,70	177,90	177,70	178,10	177,70	177,70	177,70
Lira sterlina .	1649,10	1649,10	1649 —	1649,10	1648,50	1649,10	1649,05	1649,10	1649,10	1649,10
Marco germanico .	418,02	418,02	419,20	418,02	419,27	418,02	419,40	418,02	418,02	418 —
Scellino austriaco .	58,03	58,03	58,30	58,03	58,10	58,03	58,14	58,03	58,03	58,05
Escudo portoghese	21,15	21,15	21,05	21,15	21,07	21,15	21,05	21,15	21,15	21,15
Peseta spagnola .	10,635	10,635	10,64	10,635	10,63	10,63	10,6410	10,635	10.635	10,65
Yen giapponese .	3,607	3.607	3,62	3,607	3.607	3,60	3.6030	3,607	3,607	3,60

Media dei titoli del 6 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,975
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni esteri)	95,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,100
» 5,50 % » » 1968-83	81,400
» 5,50 % » » 1969-84	78,875
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	73,875
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,80
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,050
» poliennali 7 % 1978	99,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,675
» » 9 % 1980	93,775
» » 10 % 1981	93,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,70
Dollaro canadese	760,75
Franco svizzero	453,295
Corona danese	152,905
Corona norvegese	160,20
Corona svedese	185,16
Fiorino olandese	392,165
Franco belga	26,919
Franco francese	177,90
Lira sterlina	1649,075
Marco germanico	418,71
Scellino austriaco	58,085
Escudo portoghese	21,10
Peseta spagnola	10,638
Yen giapponese	3,605

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze è stato bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1975;

Considerato che risultano attualmente vacanti tredici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Firenze;

Vista la proposta della commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Firenze.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro della borsa valori di Firenze entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, del quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di banca, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate.

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Firenze;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Firenze della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di talune dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la portecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non accedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1978
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 54

(2011)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Teramo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Teramo;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2.	De Negri Errico	»	90,568	»
3.	Tollis Aldo	»	89,903	»
4.	Martino Arcadio	»	89,239	»
5.	Vitale Giovanni	»	85,319	»
6.	Sirri Sergio	»	84,950	»
7.	Pacifici Luigi	»	82,627	»
8.	Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
9.	Porcile Luciano	»	81,000	»
10.	Cerminara Luigi	»	80,622	»
11.	Giglio Francesco	»	80,575	»
12.	Laurenza Giovanni	»	80,336	»
13.	Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
14.	Sorbo Giuseppe	»	77,476	»
15.	Lauletta Angelo	»	77,454	»
16.	Tarella Domenico	»	77,313	»
17.	Ventriglia Giovanni	»	77,004	»
18.	Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
19.	Summo Vito	»	75,423	»
20.	Mazzella Claudio	»	75,313	»
21.	Armocida Elio	»	73,556	»
22.	Carusi Agostino	»	73,109	»
23.	Circosta Lorenzo	»	72,676	»
24.	Amorese Arturo	»	72,482	»
25.	Labriola Antonio	»	72,350	»
26.	Mazzini Libero	»	72,189	»
27.	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
28.	Di Gilio Vito	»	71,603	»
29.	Mangione Francesco	»	71,595	»
30.	Mangiapane Antonino	»	71,087	»
31.	Sanna Francesco	»	71,077	»
32.	Alfano Antonio	»	70,947	»
33.	Recchia Ezio	»	70,927	»
34.	Visone Aniello	»	70,845	»
35.	Cresta Primo	»	70,738	»
36.	Pompeo Luigi	»	70,650	»
37.	Silvestri Leonardo	»	69,960	»
38.	Gangarelli Luigi	»	69,337	»
39.	Incandela Francesco	»	68,584	»
40.	Liberti Gennaro	»	68,408	»
41.	Bova Antonino	»	68,400	»
42.	Passaretti Umberto	»	68,360	»
43.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
44.	Ferraro Calogero	»	67,963	»
45.	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
46.	Mita Antonio	»	67,791	»
47.	Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
48.	Falciglia Antonino	»	67,652	»
49.	Bellotoma Giovanni	»	66,899	»
50.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	66,832	»
51.	Zagordo Cosimo	»	66,778	»
52.	Bartalena Piero	»	66,639	»
53.	Pesente Elio	»	66,576	»
54.	Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
55.	Pace Antonino	»	66,500	»

56. D'Ignazio Pasquale	punti	66,348	su 132
57. Guido Pasquale	»	65,598	»
58. Gabusi Giovambattista	»	65,198	»
59. Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
60. Casamento Teodoro	»	64,488	»
61. Marconi Giuseppe	»	64,472	»
62. Salari Giuseppe	»	64,436	»
63. Lo Martire Stelio	»	63,997	»
64. Faillace Peppino	»	63,926	»
65. Lanzillotta Attilio	»	63,662	»
66. Russo Alesi Domenico	»	63,250	»
67. Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
68. Giuliani Giambattista	»	62,490	»
69. Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
70. Zaffanella Aldo	»	61,538	»
71. Sancilio Cosmo	»	61,073	»
72. Guariento Leone	»	60,750	»
73. Magoni Beniamino	»	60,599	»
74. Nitti Gabriele	»	59,905	»
75. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
76. Callipo Gaetano	»	59,613	»
77. Ipprio Ilario	»	59,480	»
78. Marinelli Gaspero	»	59,240	»
79. Di Cristofaro Giamberardino	»	59,016	»
80. Muriana Giuseppe	»	58,772	»
81. Tinti Geltrudino	»	58,766	»
82. Ladogana Raffaele	»	58,532	»
83. Abatecola Giovanni	»	57,545	»
84. Giovannelli Giulio	»	57,466	»
85. Caccavale Antonio	»	57,269	»
86. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
87. Bruno Carmelo	»	56,500	»
88. Alvisi Aldo	»	56,372	»
89. Famiglietti Mario	»	56,366	»
90. Ciraolo Giovanni	»	55,333	»
91. Spiezia Giovanni	»	54,866	»
92. Costardi Felice	»	54,516	»
93. Criscuoli Matteo	»	54,466	»
94. Goria Marziale	»	52,972	»
95. Rademoli Armando	»	52,545	»
96. Aloi Enrico	»	52,020	»
97. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posto di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 2 marzo 1978, n. 677, è stato bandito concorso, per titoli ed esami, a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977, precisamente per le seguenti condotte mediche:

1) Bibbiano - condotta unica;
2) Carpineti - 2ª condotta;
3) Guastalla - 2ª condotta;
4) Ligonchio - condotta unica;
5) Luzzara - 2ª condotta;
6) Poviglio - condotta unica;
7) Toano - 2ª condotta;
8) Vezzano sul Crostolo - condotta unica;
9) Villa Minozzo - 2ª condotta.

Il termine di scadenza è fissato alle ore 12 del 15 giugno 1978.

Per le altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dei medici provinciali.

(2051)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso a tre posti di assistente pediatra addetto al centro di medicina sociale per gli stati disendocrini e dismetabolici dell'infanzia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente pediatra addetto al centro di medicina sociale per gli stati disendocrini e dismetabolici dell'infanzia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(841/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(838/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(845/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(851/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(852/S)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio emotrasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(848/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale valdese di Pomaretto, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(854/S)

OSPEDALE CIVILE « T EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico della divisione « Calanti »;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(849/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(853/S)

OSPEDALE « M. LAURO » DI S. AGNELLO DI SORRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;
sei posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agnello di Sorrento (Napoli).

(850/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(844/S)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

(847/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di primario della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(842/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(843/S)

OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

(839/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(840/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(846/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. 40.

Adozione bilancio pluriennale per il periodo 1977-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 19 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

E' adottato l'allegato bilancio pluriennale per il quinquennio 1977-81 da inserire come tabella n. 4 al bilancio annuale per l'anno finanziario 1977.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 settembre 1977

CIAFFI

(*Omissis*).

(1255)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. 41.

Interventi straordinari conseguenti ai fenomeni alluvionali dell'estate 1976 e altri interventi, finanziati con l'impiego dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 4 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Opere di pronto intervento conseguenti ai fenomeni alluvionali dell'estate 1976

Per la esecuzione di opere di pronto intervento di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010 e alla legge 9 maggio 1903, n. 445, conseguenti ai fenomeni alluvionali dell'estate 1976, è autorizzata la spesa di L. 2.900.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono portate in aumento dello stanziamento del cap. 2214102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 1977, la cui dotazione si stabilisce in L. 3.900.000.000.

Lo stanziamento di cassa dello stesso cap. 2214102 è aumentato dell'importo di L. 2.900.000.000, contro contestuale ed equivalente riduzione dello stanziamento del cap. 1700203 « Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa » del bilancio di cassa dello stato di previsione per l'anno 1977, e si stabilisce in L. 4.710.000.000.

Art. 2.

Acquisto e sistemazione di fabbricati da destinarsi a sede del consiglio regionale

Per l'acquisizione e sistemazione di fabbricati da destinarsi a sede degli uffici del consiglio regionale, di cui alla legge regionale 7 novembre 1974, n. 34, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 308.635.577.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziate a carico del cap. 2101601 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 1977.

Alla determinazione dello stanziamento di cassa dello stesso cap. 2101601 si provvederà con le modalità di cui all'art. 12, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 3.

Aumento del fondo di riserva

La dotazione del cap. 1700201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 1977 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » è aumentata di L. 249.832.905, di cui L. 162.510.079 riservate al pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi alla chiusura dello esercizio 1976 ed eliminati dal conto del bilancio ai sensi dello art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, eventualmente reclamate dai creditori.

Art. 4.

Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari, complessivamente, a L. 3.458.468.482 si provvede mediante impiego del maggiore importo dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976, accertato in L. 17.958.468.482 come stabilito con l'art. 9 della legge regionale di approvazione del rendiconto generale del detto esercizio, rispetto all'importo di L. 14.500.000.000 già iscritto nel bilancio 1977 quale presunto avanzo di amministrazione.

L'importo di L. 14.500.000.000 già iscritto al bilancio 1977 quale presunto avanzo di amministrazione è aumentato di lire 3.458.468.482 e resta stabilito in L. 17.958.468.482.

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 ottobre 1977

CIAFFI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1977, n. 42.

Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE, 75/268/CEE e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 4 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.

La regione Marche regola la materia delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura numeri 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e per l'agricoltura di montagna e delle zone svantag-

giate n. 268 del 28 aprile 1975 adattandole alle esigenze della agricoltura marchigiana nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n. 352.

La presente legge, nell'ambito di un programmatico disegno di sviluppo agricolo e di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, intende promuovere interventi idonei a sviluppare l'occupazione e la produzione, a migliorare il livello dei redditi e le condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive, a prevedere forme di integrazione di reddito della popolazione agricola di montagna e delle zone svantaggiate, a stimolare la mobilità delle terre e il riordino fondiario e a migliorare il grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Le zone montane e svantaggiate della Regione sono quelle comprese nell'elenco allegato alla direttiva del consiglio della Comunità europea n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Art. 2.

Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in conformità con gli indirizzi e i criteri della programmazione regionale e dei piani di sviluppo comprensoriale o delle comunità montane.

Tutte le funzioni amministrative regionali di cui alla presente legge sono delegate ai comuni a eccezione di quanto nella legge stessa è riservato a organi, enti e organismi regionali. Tali funzioni possono essere esercitate mediante associazione consortile costituita conformemente all'assetto comprensoriale, ai sensi del quarto comma dell'art. 59 dello statuto, salvo quanto previsto dai successivi articoli 61 e 62.

Il presidente della giunta regionale emana le direttive generali per l'esercizio della delega cui debbono attenersi gli enti delegati.

Le direttive sono formulate dalla giunta regionale e approvate dalla competente commissione consiliare secondo gli indirizzi di cui ai successivi articoli 16 e 17 e in armonia con quelle già espresse dalle leggi n. 153/1975 e n. 352/1976 e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato per l'attuazione delle stesse leggi.

Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale.

Gli enti delegati forniscono tutti gli elementi, le notizie e i chiarimenti necessari, in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere alla richieste degli organi centrali dello Stato.

Gli enti delegati presentano annualmente una relazione alla giunta regionale sull'attività svolta e sui problemi che si presentano in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Trasmettono altresì, ogni tre mesi, situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno a essi comunicati dalla giunta regionale.

Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.

Titolo II

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I

Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale

Art. 3.

Per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti e di incentivi da applicarsi alle aziende e con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una adeguata capacità professionale e presentino un piano di sviluppo alle condizioni specificate nei successivi articoli, si impegnino a tenere una contabilità aziendale, secondo le modalità indicate dal successivo art. 26;

2) abbiano una produzione tale da determinare un reddito di lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extra agricoli della zona.

Rientrano nella presente disposizione, come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni, negli ultimi dieci anni.

Sono preferite le imprese familiari in cui vi sia la presenza di unità lavorative con età inferiore ai 40 anni.

Art. 4.

Imprenditore a titolo principale ai fini di cui al precedente art. 3, deve intendersi colui che dedica all'attività agricola almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalla stessa attività almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Nelle zone di montagna o nelle altre zone agricole svantaggiate è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedica almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro.

Art. 5.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto:

a) quando l'imprenditore abbia esercitato, nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda e per almeno tre anni, l'attività agricola come titolare di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà;

b) quando l'imprenditore abbia frequentato con esito positivo i corsi previsti dall'art. 57 della presente legge;

c) quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agricolo, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, di istituto professionale agrario o di altra scuola a indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi il giudizio sulla capacità professionale dello imprenditore agricolo è espresso dal comitato di cui al successivo art. 30 sulla base di un colloquio.

Art. 6.

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente titolo oltre alle persone fisiche:

le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

le associazioni e le società di imprenditori agricoli che presentano un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito e impieghi nell'attività aziendale e in quella associativa almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In linea prioritaria, tra le cooperative e le associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle cooperative e alle associazioni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari, lavoratori agricoli dipendenti e tra esse quelle costituite da rilevante presenza di giovani e/o donne.

Le cooperative agricole e le associazioni degli imprenditori agricoli devono comunque impegnarsi alla tenuta della contabilità aziendale per tutta la durata di attuazione del piano.

Art. 7.

Per i fondi concessi a mezzadria o colonia la facoltà di presentare il piano di sviluppo aziendale è concessa anche ai mezzadri e ai coloni.

Ove la presentazione non avvenga congiuntamente, la parte che presenta il piano deve darne comunicazione entro dieci giorni dalla presentazione all'altra parte che, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, propone eventuali osservazioni all'ente delegato.

L'ufficio agricolo dell'ente delegato invitate le parti per un tentativo d'accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere il parere nel termine previsto integrando il piano con le eventuali necessarie modifiche.

Nel caso che ambedue le parti disgiuntamente presentino il piano, l'ente delegato, con la procedura di cui sopra approva il piano ritenuto più rispondente alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8.

Il piano approvato viene eseguito dal mezzadro o colono che ha la direzione per la sua attuazione qualora il concedente non sia consenziente.

Nel caso in cui il piano comporti miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali anche mediante nuove costruzioni, il mezzadro o il colono è tenuto, entro quindici giorni dalla approvazione del piano a notificare al concedente l'invito a far conoscere entro trenta giorni se egli stesso intende attuare i miglioramenti. Nel caso di risposta negativa o silenzio, il mezzadro o colono può procedere all'esecuzione dei miglioramenti.

Qualora il concedente malgrado abbia dato risposta positiva, non esegua i lavori nel termine fissato nel piano, può provvedervi direttamente il mezzadro dandone contestuale comunicazione al concedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo stesso potere è riconosciuto al mezzadro o colono nel caso in cui il concedente, che abbia avuto approvato il piano, non lo esegua nei termini.

Art. 9.

Nel caso che il piano sia eseguito dal mezzadro o dal colono, i benefici e le agevolazioni statali o regionali previsti dalla presente legge per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al piano approvato, sono concessi direttamente ai mezzadri o coloni singoli o associati.

I mutui contratti dai mezzadri o coloni sono coperti dalla garanzia fidejussoria del fondo interbancario di cui all'articolo 20 della legge n. 153/75 ed eventualmente da fidejussione rilasciata dall'ente di sviluppo su richiesta motivata dell'istituto di credito.

Nei casi di cui sopra i benefici per la esecuzione di miglioramenti fondiari debbono coprire l'intero importo della spesa prevista nel piano approvato, nel limite massimo previsto dalla legge n. 153/75, art. 18.

Qualora il mezzadro o colono abbia avuto approvato il piano, non si applicano nei suoi confronti le norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 273, e successive modificazioni.

Nel caso previsto nel comma precedente il contratto può essere ceduto dal mezzadro o colono a uno o più componenti la famiglia anche senza il consenso del concedente semprechè sia continuata dal cessionario la diretta coltivazione del fondo.

Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il secondo grado anche se non conviventi, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 230-*bis* del codice civile.

Art. 10.

Il mezzadro provvede all'ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondario di cui agli articoli precedenti e ha diritto all'indennità prevista dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nel caso di risoluzione del rapporto prima del totale ammortamento del mutuo, è ammesso l'accollo di esso da parte di altro mezzadro o affittuario o acquirente subentrante alle condizioni di cui alla presente legge; qualora non si verifichi nessuna di tali ipotesi l'onere del mutuo è a carico del proprietario concedente, il quale può liberarsene, cedendo il fondo all'organismo fondario per i fini di cui agli articoli della presente legge. In tal caso i rapporti con gli enti mutuanti sono definiti dall'organismo fondario.

Nel caso di contratto di affitto spetta all'affittuario, che abbia compiuto opere di miglioramento fondiario nell'ambito del piano aziendale approvato, il diritto di ritenzione sui canoni di affitto nei limiti dei ratei di ammortamento dei mutui contratti per dette opere di miglioramento, salvo le norme di cui alla legge n. 11/71.

Art. 11.

L'obiettivo dell'ammodernamento delle strutture produttive agricole, di cui al precedente art. 3, si intende raggiunto quando viene ottenuta la remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti nei settori extra agricoli della Regione, determinata in base ai criteri indicati ai successivi articoli 13 e 14.

Tale reddito comparabile deve essere realizzato con l'attuazione di un piano di sviluppo, aziendale o interaziendale, che consenta un più razionale ed efficiente impiego dei fattori della produzione, utilizzando anche impianti e servizi comuni.

Art. 12.

Il piano di sviluppo aziendale deve contenere la dimostrazione che, una volta realizzato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo (ULU), almeno un reddito comparabile secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 14.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori agricoli, titolari di proprie aziende, il reddito da lavoro comparabile, di cui agli articoli 13 e 14, deve essere raggiunto per almeno un'unità lavorativa uomo (ULU) da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare.

Art. 13.

Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli.

La giunta regionale determina ogni anno i valori del reddito d'obiettivo per comprensorio o per comunità montana o in mancanza per provincia o regione sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai settori extra agricoli pubblicati dall'ISTAT.

Art. 14.

Il reddito da lavoro comparabile delle unità lavorative uomo (ULU) impiegate nell'azienda che presenta il piano, è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

a) impiego di lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda a un saggio non inferiore al 2 per cento per la terra e i fabbricati e all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito;

c) tasso effettivo d'interesse per gli eventuali capitali di credito già investiti nell'azienda;

d) il reddito da lavoro, da conseguire al termine della attuazione del piano di sviluppo aziendale, può essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricola a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito comparabile dalla azienda. La percentuale di tale reddito non può superare il 20 per cento. Nelle zone montane e svantaggiate la percentuale può arrivare al 50 per cento. Inoltre, limitatamente alle zone montane, il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola può ridursi fino al 70 per cento del reddito da lavoro comparabile.

Nella determinazione del reddito da lavoro effettuata dal richiedente è inclusa la indennità compensativa di cui alla legge n. 352/76, art. 6.

Art. 15.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui al precedente articolo, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento individuata per ordinamenti produttivi secondo i modelli stabiliti dalla Regione sulla base delle indicazioni derivanti dal piano zonale e di indicatori forniti dal sistema informativo regionale e, al momento della loro determinazione, secondo le modalità di individuazione delle aziende determinate dal CIPE ai sensi dello art. 17 della legge n. 153/75.

Art. 16.

I piani di sviluppo aziendale o interaziendale debbono essere in armonia con gli obiettivi zonali agricoli di piani di sviluppo comprensoriali.

In attesa della elaborazione e approvazione dei piani comprensoriali, i piani di sviluppo aziendale o interaziendale debbono essere in armonia con i programmi di intervento o con le direttive all'uopo formulate dalla Regione.

Art. 17.

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve contenere i seguenti elementi:

a) la situazione aziendale dell'anno precedente alla domanda che descriva l'ordinamento produttivo esistente con relativo impiego di manodopera, l'entità e la qualità dei capitali investiti nell'impresa, la situazione economica e finanziaria dell'impresa;

b) descrizione, attraverso uno stato di previsione, della situazione aziendale al momento in cui sarà ultimato il piano in cui, oltre gli elementi di cui al punto *a*), risulti il piano degli investimenti con le relative fonti di finanziamento e le garanzie che si intendono offrire agli istituti mutuanti;

c) eventuali documenti relativi alla disponibilità, nei tempi precisati nel piano aziendale, delle terre che si intendono acquisire in proprietà o in affitto per l'ampliamento della superficie aziendale.

La durata della realizzazione del piano non può superare i 6 anni. Tale termine è prolungato fino a un massimo di 9 anni nelle zone del Mezzogiorno, depresse, montane o svantaggiate.

L'ente di sviluppo nelle Marche e gli uffici agricoli di zona, fino a che non sarà diversamente disposto dalle leggi regionali di delega, prestano, su richiesta, l'assistenza gratuita per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale a favore degli imprenditori singoli o associati e delle cooperative che intendono usufruire dei benefici della presente legge.

Gli imprenditori che hanno avuto finanziato il piano aziendale o interaziendale devono, per tutta la durata del piano, presentare all'ente delegato il rendiconto annuale e lo stato di previsione secondo le modalità fissate dalla giunta regionale.

La giunta regionale può richiedere per tipi di aziende la presentazione di altri documenti contabili.

L'ente delegato trasmette copia dei documenti, di cui al precedente comma, e i piani aziendali o interaziendali al sistema informativo regionale.

Art. 18.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

c) cessione in proprietà e/o in affitto delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al titolo II della presente legge;

d) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione zootecnica;

e) contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

f) concessione di un'indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate.

Art. 19.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati allo esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che si impegnino a effettuare le operazioni di cui all'art. 20, comma quarto, della legge numero 153/75.

Il concorso è concesso ai sensi dell'art. 16 della legge numero 153/1975 e fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo (ULU) impiegata nell'azienda.

Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, comprese le spese per l'acquisto di bestiame limitatamente alla prima dotazione aziendale, necessari ai fini della ristrutturazione. Sono escluse le spese relative all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

L'imprenditore agricolo che intende presentare un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie agricola aziendale, può rivolgere domanda agli enti delegati per ottenere, in via prioritaria, dall'organismo fondiario di cui al successivo art. 39, i terreni dei quali quest'ultimo dispone in applicazione delle norme contenute nella presente legge o di altra normativa vigente.

Nelle zone di montagna o svantaggiate e per le quali sono previsti interventi specifici per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo di attività artigianali, il concorso nel pagamento degli interessi può riguardare investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

La durata del mutuo non potrà superare i 20 anni per gli investimenti fondiari e i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

L'imprenditore, il cui piano è stato approvato, può attuare gli investimenti ivi previsti, anche in attesa della concessione degli aiuti di cui alla presente legge, e contrarre i mutui e i prestiti con gli istituti di credito.

L'ente di sviluppo nelle Marche può fornire idonee garanzie, in sostituzione di quelle ipotecarie, per i mutui contratti dai mezzadri e dagli affittuari, fino a quando non sia operante la garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 20 della legge n. 153/1975.

Art. 20.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alle seguenti condizioni:

nel caso di allevamenti bovini e ovini, si richiede che a conclusione del piano, l'importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti superi almeno il 60 per cento del complesso delle vendite;

quando si tratta di allevamenti suini, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini dovrà essere prodotto in azienda o complessivamente nelle aziende associate, al termine della realizzazione del piano. Gli investimenti previsti devono essere di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto.

Art. 21.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 11.

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 22.

Nei limiti delle residue disponibilità finanziarie, possono usufruire dello stesso regime di aiuti e di sostegni anche le aziende il cui reddito di lavoro del titolare superi il reddito comparabile non più del 10 per cento e che palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile. I titolari, attraverso il piano di sviluppo, devono dimostrare che gli investimenti previsti per l'ammodernamento aziendale sono necessari per conservare il loro reddito a un livello non inferiore a quello comparabile. Il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque a un importo massimo di L. 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 23.

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato o che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, la sezione speciale presso il fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 21 della legge n. 153/75, concede fidejussione per differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La difejussione non può, in linea di massima, eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e interesse; è elevata all'80 per cento per le zone ricadenti nei territori di competenza della Cassa del Mezzogiorno per i territori classificati depressi, ivi comprese le zone di montagna o svantaggiate. Per le cooperative agricole e le altre forme associate la misura della fidejussione è elevata al 90 per cento. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito sono effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Art. 24.

Con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa vengono determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi e il tasso a carico del beneficiario sui mutui contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato tra il limite massimo del 9 per cento e il limite minimo del 3 per cento.

Per le zone montane, del mezzogiorno e per gli altri territori depressi i limiti sono modificati in 11 per cento e 2,40 per cento.

Per le zone comunque classificate, comprese nell'elenco allegato alla direttiva CEE del 28 aprile 1975, n. 273, i limiti sono modificati in 12 per cento e 2 per cento.

Art. 25.

Il premio di orientamento, di cui all'art. 23 della legge n. 153/75 è concesso qualora il piano di sviluppo preveda che al suo compimento la quota delle vendite del bestiame e dei suoi prodotti superi il 50 per cento delle vendite effettuate dall'azienda.

Il premio di orientamento è erogato in tre anni ed è stabilito, per ogni ettaro di superficie necessaria alla produzione zootecnica, nella misura di:

47 unità di conto il primo anno;
32 unità di conto il secondo anno;
16 unità di conto il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare:

2.350 unità di conto il primo anno;
1.600 unità di conto il secondo anno;
800 unità di conto il terzo anno.

Nelle zone di montagna e nelle altre zone agricole svantaggiate, interessate allo sviluppo zootecnico, la misura del premio di orientamento e l'importo massimo del contributo sono aumentati di un terzo se l'azienda dispone di più di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera.

Il limite dell'importo complessivo può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione.

Per la conversione dei bovini, ovini e caprini si fa riferimento alla tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in unità bestiame adulto (UBA), adottata dalla CEE.

Sezione II

Aiuto per la contabilità aziendale e per l'assistenza interaziendale

Art. 26.

La Regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta, impegnandosi a tenere la contabilità per un periodo di almeno quattro anni nel rispetto della direttiva 17 aprile 1972, n. 159, art. 11, è concesso un contributo di 473 unità di conto per la tenuta della contabilità aziendale.

L'erogazione del contributo avviene in 4 rate per un importo di 203 unità di conto nel primo anno, 133 unità di conto nel secondo anno, 85 unità di conto nel terzo anno e 52 unità di conto nel quarto anno.

Per favorire la tenuta della contabilità degli imprenditori di cui al secondo comma, il centro regionale di contabilità agraria di cui alla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 10, fornisce la relativa assistenza.

Ai fini della concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, gli imprenditori agricoli, oltre che usufruire dei servizi del centro regionale di contabilità agraria, possono tenere la contabilità sui modelli rilasciati dal centro, direttamente o tramite le associazioni di categoria, a condizione che si impegnino a fornire allo stesso centro la relativa documentazione.

Art. 27.

Il centro regionale di contabilità agraria provvede a tutte le incombenze connesse alla rilevazione, alla raccolta, alla verifica dei dati contabili, desunti dalla contabilità aziendale, sulla base delle metodologie, dei modelli e delle procedure, fissate dalla giunta regionale con proprio provvedimento e fornisce gli stessi dati al sistema informativo regionale.

Il sistema informativo regionale provvede alla elaborazione:

dei dati contabili;

degli indicatori sulla struttura agricola regionale in base alle richieste degli organi della programmazione regionale e comprensoriale;

delle informazioni statistiche periodiche sull'applicazione della presente legge.

Art. 28.

Alle associazioni di imprenditori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o affittuari, aventi come scopo l'assistenza interaziendale ivi compresa quella reciproca nel lavoro; una più razionale utilizzazione del materiale agricolo in particolare delle macchine agricole; l'esercizio in comune delle aziende o di settori di aziende, è concesso un contributo sui costi di gestione nel periodo di avviamento delle associazioni stesse.

L'ammontare del contributo che è riferito al primo biennio di attività può variare da un minimo di L. 2.600 unità di conto ad un massimo di L. 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite con voto procapite dopo l'entrata in vigore della legge n. 153/75, e secondo le modalità previste dalle leggi in materia di cooperative agricole e di consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche nonchè dalle leggi speciali per le associazioni dei produttori.

Sezione III

Delega di funzioni amministrative e norme procedurali

Art. 29.

Agli enti delegati spettano, tra l'altro, le funzioni di:

accertamento dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo aziendale;

esame e approvazione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione, dei piani di sviluppo presentati secondo i criteri e i principi fissati dalla presente legge;

controllo delle fasi di attuazione dei piani secondo le modalità fissate e degli obiettivi in essi programmati;

assistenza, attraverso i propri servizi agricoli, alla formulazione dei piani aziendali e interaziendali, e a ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge.

Art. 30.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, gli enti delegati istituiscono sul loro territorio un comitato consultivo che, sulla base dell'istruttoria, esprime il proprio parere sulla rispondenza dei piani di sviluppo alle disposizioni della presente legge e sull'idoneità dei medesimi a conseguire gli obiettivi dell'ammodernamento delle strutture in relazione agli investimenti programmati.

Il comitato è costituito da:

cinque esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti e mezzadri o coloni;

un esperto in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori;

un esperto in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

un esperto in rappresentanza delle cooperative agricole;

un esperto designato dalle organizzazioni professionali dei dottori agronomi o dei periti agrari.

Gli esperti sono designati entro due mesi dalle rispettive organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in misura proporzionale alla loro rappresentatività nella zona.

I componenti del comitato consultivo sono nominati dagli enti delegati.

Alla scadenza dei termini, qualora non sia possibile la nomina di tutti i componenti il comitato per mancanza di designazioni, il comitato medesimo si intende validamente costituito anche con la nomina della metà dei suoi componenti. Nel caso di cui all'art. 2, terzo comma, i componenti del comitato, secondo le categorie previste, sono raddoppiati.

Presiede il comitato un rappresentante degli enti delegati.

Il comitato esprime il parere a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 31.

Gli imprenditori per usufruire degli aiuti previsti nella presente legge presentano, in triplice copia, domanda in carta semplice e relativa documentazione all'ente delegato entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

In fase di prima applicazione della legge possono essere presentate domande entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

All'istruttoria provvedono i servizi agricoli degli enti delegati entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Il parere previsto dall'art. 26, punto c), della legge n. 153/75 è espresso, entro venticinque giorni, dal comitato consultivo di cui all'articolo precedente. Sulla base dell'istruttoria e del parere del comitato consultivo l'ente delegato delibera, entro venticinque giorni, l'approvazione dei piani e l'accoglimento delle domande, proponendo la concessione degli aiuti alla giunta regionale secondo le preferenze stabilite nella presente legge.

La giunta regionale assegna i fondi all'ente delegato per il pagamento dei contributi previsti agli articoli 25, 26 e 28 della presente legge secondo la proposta e regola i rapporti con gli istituti di credito per la liquidazione del concorso negli interessi sui prestiti e mutui.

Art. 32.

L'ente delegato può sospendere gli aiuti concessi a norma della presente legge, qualora:

il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo le disposizioni previste;

le costruzioni o le installazioni realizzate, il materiale acquistato conformemente al piano durante il periodo di versamento degli aiuti, siano destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;

si verifichi la cessione, anche parziale, dell'azienda;

il beneficiario abbia fornito nel piano aziendale indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore.

Gli aiuti concessi possono essere revocati nel caso che, disposta la sospensione ai sensi del comma precedente, le irregolarità che l'hanno determinata non siano rimosse entro il termine perentorio intimato ai beneficiari.

Ove nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo ciò si riveli necessario, potranno essere consentite modificazioni del piano stesso fermo restando l'obiettivo di sviluppo.

Le modificazioni devono essere approvate con la procedura prevista per l'approvazione dei piani di sviluppo.

Titolo III

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE.

Sezione I

Finalità

Art. 33.

La Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola rendendo disponibili le terre da loro coltivate in favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari alle finalità di cui al precedente titolo I.

A tal fine istituisce:

una indennità a favore di coloro che anticipano la cessazione della propria attività agricola;

e/o un premio di apporto strutturale a favore di coloro che rendono disponibili le terre di cui sono proprietari agli scopi indicati al successivo art. 39.

Il consiglio regionale su proposta degli enti delegati fissa i criteri di priorità per la concessione degli aiuti previsti dal presente titolo in relazione alla trasformazione dei contratti di mezzadria, ai livelli minimi di popolazione agricola e ai problemi di riordino fondiario e di ristrutturazione agricola.

Sezione II

Indennità di anticipata cessazione

Art. 34.

L'indennità di anticipata cessazione può essere concessa a domanda:

ai proprietari coltivatori diretti o concedenti a mezzadria o conduttori titolari di aziende agricole che destinano la terra agli scopi stabiliti dal presente titolo;

agli affittuari coltivatori diretti, affittuari concedenti a mezzadria, affittuari e coloni conduttori di aziende, enfiteuti, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati nel presente titolo. I medesimi possono, nel caso di cui all'art. 39, primo comma, sostituirsi nei contratti di affitto, o esercitare il diritto di prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, nei confronti degli imprenditori che ricevono l'offerta;

ai coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti che prestino la loro attività a carattere permanente presso l'azienda il cui titolare benefici degli aiuti del presente titolo.

Art. 35.

Per usufruire della indennità di anticipata cessazione, i richiedenti debbono aver compiuto i 55 anni di età e non aver superato i 65, dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo, ricavare da tale attività almeno il 50 per cento del reddito complessivo.

Usufruiscono in via prioritaria della indennità di cessazione:

i titolari di azienda con età superiore ai 60 anni, che versano in una situazione economica particolarmente disagiata;

i titolari di aziende con superficie agricola utilizzabile compresa tra 2 e 15 ettari;

i titolari di azienda invalidi, affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento;

le vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge.

Art. 36.

Ai fini della concessione della indennità i richiedenti, oltre i requisiti di cui al precedente articolo, debbono:

aver esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nell'attività dell'azienda per decesso del coniuge stesso;

non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge;

non avere alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità, più del 20 per cento della superficie aziendale. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti a esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico.

L'imprenditore agricolo può conservare, per i fabbisogni familiari, una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione e annessi, per una estensione massima del 15 per cento dell'intera superficie aziendale e comunque non superiore a Ha 1 nei comuni compresi nel territorio delle comunità montane e a Ha 0,5 negli altri.

A sua scelta egli può trattenere questa quota aziendale in proprietà, o a titolo di uso ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Per ottenere la concessione dell'indennità i coadiuvanti familiari e i lavoratori dipendenti agricoli a carattere permanente debbono avere esercitato l'attività agricola prima della presentazione della domanda per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni presso l'azienda che cessa l'attività agricola.

Il richiedente la indennità di anticipata cessazione deve impegnarsi, con atto sottoscritto e autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a cessare: se titolare di azienda, l'attività professionale agricola; se coadiuvante o lavoratore dipendente, l'attività lavorativa in agricoltura; sempre che tali attività comportino la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dal momento in cui sono cessate le condizioni per la concessione stessa.

Art. 37.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione della attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in 12 mensilità a richiesta dell'interessato:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per ogni azienda che cessa l'attività, l'indennità può essere anche concessa a un coadiuvante familiare oppure a un lavoratore agricolo.

Nel caso della mezzadria, semprechè entrambe le parti ne abbiano i requisiti, l'indennità di cessazione spettante al lavoratore agricolo viene concessa al mezzadro. In tutti gli altri casi la richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo.

Art. 38.

Il beneficiario della indennità di anticipata cessazione, può ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari anche in mancanza dei requisiti richiesti per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi.

I beneficiari della indennità conservano il diritto all'assistenza sanitaria e agli assegni familiari.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Art. 39.

La concessione della indennità è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola, alla destinazione della superficie, sulla quale si esercita l'attività agricola, ai seguenti scopi:

affitto per almeno 18 anni o eventualmente vendita o cessione in enfiteusi, agli imprenditori agricoli che beneficino o che possano beneficiare delle misure di incoraggiamento previste dal titolo I della presente legge e che, comunque, realizzino con l'accorpamento una migliore organizzazione aziendale;

perseguimento dei fini di pubblica utilità compreso l'imboschimento e il rimboschimento in relazione alle indicazioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione dell'organismo fondiario, di cui al successivo art. 42, mediante vendita o affitto non inferiore ai 18 anni per essere destinata, secondo le direttive del piano zonale o quelle regionali, a uno degli scopi sopra indicati o, in subordine, per gli scopi previsti dalla legge 25 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni.

Sezione III

Premio di apporto strutturale

Art. 40.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso su domanda a:

a) imprenditori agricoli proprietari di terreni ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione e rendano disponibili i terreni ai fini previsti dall'art. 39. Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto dei terreni;

b) proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui all'art. 39;

c) proprietari che, pur senza avere titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrono i propri terreni per gli scopi di cui all'art. 39;

d) proprietari sui cui fondi, gli affittuari, i coloni, i mezzadri, i lavoratori agricoli dipendenti si impegnino, in forma associata, a realizzare un piano di sviluppo nell'azienda di cui divengono titolari;

e) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli dipendenti per destinarlo allo ingrandimento di aziende sempre per la realizzazione di un piano ai sensi del titolo precedente;

f) affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possono fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 39; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino tali contratti in affitto con una durata di almeno 18 anni o vendano i terreni ai mezzadri o coloni.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, limitatamente agli enti morali per gli atti di disposizione effettuati dopo la data di pubblicazione della legge n. 153/75 nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 41.

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in una unica soluzione e successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dai precedenti articoli 39 e 40.

L'impòrto del premio è pari a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone; è ridotto a sei annualità per gli aventi titolo di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

In ogni caso il premio è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

L'importo del premio è maggiorato del 30 per cento nel caso di proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria o colonia, che siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore ai 5 milioni di lire e che comunque pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni ai sensi degli articoli 39 e 40.

I beneficiari del premio di apporto strutturale possono, a loro richiesta, ottenere in luogo del pagamento immediato del premio di apporto strutturale, la costituzione di una rendita vitalizia cui sarà possibile sommare il prezzo di vendita dei terreni.

Il premio di apporto strutturale è concesso con priorità ai proprietari concedenti a mezzadria qualora trasformino tali contratti in affitto della durata di almeno 18 anni, ai piccoli concedenti che cedono le loro terre all'organismo fondiario e agli enti morali che dispongano delle loro terre ai sensi degli articoli 39 e 40.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora sia in atto il trasferimento del terreno con procedimento di esproprio per pubblica utilità.

Sezione IV

Organismo fondiario

Art. 42.

Esercita le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e 38 della legge n. 153/75 l'ente di sviluppo nelle Marche.

La Regione può avvalersi della cassa per la formazione della proprietà contadina per le finalità di cui al presente titolo, a condizione che gli interventi si esplichino per il tramite dell'ente di sviluppo nelle Marche quale organismo fondiario.

Sulla base dei nulla-osta rilasciati per la cessione delle terre dagli enti delegati in relazione alle priorità da questi definite, l'organismo fondiario:

a) acquisisce i terreni resi disponibili, secondo la presente legge, mediante compravendita o affitto di almeno 18 anni, e altri terreni offerti da proprietari non beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge;

b) valuta le possibilità di effettiva destinazione agricola o extra agricola dei terreni acquisiti dandone comunicazione agli enti territoriali competenti;

c) organizza unità produttive idonee a consentire la formazione di imprese familiari, singole o associate, in armonia con gli indirizzi produttivi fissati dal piano zonale o dalle direttive regionali.

L'organismo fondiario, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare prioritariamente le richieste dell'imprenditore di cui al precedente art. 19, con preferenza per coltivatori di età inferiore ai 40 anni e alle imprese cooperative, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

Se sui poderi o fondi acquisiti dall'organismo fondiario esistono mezzadri, coloni o affittuari, questi, singolarmente o associati, hanno priorità assoluta per l'assegnazione del fondo.

L'organismo, su autorizzazione degli enti delegati, da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti del richiedente, può anche procedere con atto precario alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo la adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

Per tali terreni l'organismo fondiario, sempre su parere degli enti delegati, può adottare misure temporanee, di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'organismo stesso. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

Gli enti delegati formulano proposte ed esprimono valutazioni sull'attività dell'organismo fondiario nel territorio di loro competenza.

L'organismo fondiario trasmette annualmente alla Regione e agli enti delegati interessati una relazione dettagliata dell'attività svolta.

Art. 43.

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli aventi titolo ai sensi della presente legge non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla predetta stipula.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita, a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della « tariffa di rendita vitalizia immediata » adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni e approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

Gli imprenditori che hanno acquistato le terre dell'organismo fondiario possono effettuare il pagamento in rate fino a venti anni.

Sezione V

Delega di funzioni amministrative e norme procedurali

Art. 44.

Agli enti delegati spettano fra l'altro le funzioni di:

ricevere, esaminare e approvare entro sessanta giorni dalla presentazione le richieste di aiuti previste dal presente titolo;

accertare l'esistenza dei requisiti, delle condizioni richeste, dei titoli di preferenza e in particolare l'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge;

rilasciare i nulla-osta per il pagamento della indennità di cessazione da trasmettere contemporaneamente all'INPS e alla giunta regionale che provvede al mantenimento dei rapporti con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

rilasciare i nulla-osta per il pagamento del premio di apporto strutturale, elencati in ordine prioritario, da trasmettere alla giunta regionale per il pagamento e l'assegnazione dei fondi agli enti delegati;

decidere la sospensione o la revoca degli aiuti in caso di comprovata inadempienza, di false attestazioni dei beneficiari o di erronea concessione degli aiuti.

L'ente delegato per i pareri di cui all'art. 42 della presente legge si avvale del comitato consultivo di cui al precedente art. 30.

Titolo IV

AIUTI PER L'AGRICOLTURA MONTANA E ZONE SVANTAGGIATE

Art. 45.

Nelle zone di montagna e svantaggiate di cui all'art. 1 della presente legge al fine di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione istituisce un regime di aiuti.

Tale regime di aiuti, oltre le condizioni di maggior favore previste dal titolo II per gli imprenditori agricoli a titolo principale che presentano il piano di sviluppo, comprende le seguenti misure:

la concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua;

la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune nonchè per la produzione zootecnica.

Art. 46.

Qualora le zone di cui all'articolo precedente non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità, di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, le comunità montane debbono prevederne la realizzazione nei programmi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 19.

Il programma generale delle infrastrutture mancanti deve essere trasmesso alla giunta regionale entro il 31 dicembre 1977.

I fondi per la realizzazione delle infrastrutture di cui al presente articolo sono ripartiti tra le comunità montane per il 50 per cento secondo gli indici di cui alla legge regionale del 6 giugno 1973, n. 12 e per il restante 50 per cento in base ai programmi presentati da ciascuna comunità montana.

I programmi sono approvati e finanziati secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 12/73.

I progetti esecutivi delle opere sono approvati dalle comunità montane previo parere tecnico dei competenti uffici provinciali della Regione ai quali è affidata anche la sorveglianza per la realizzazione delle opere.

Art. 47.

L'indennità compensativa annua è concessa per una durata di cinque anni, agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che si trovino nelle seguenti condizioni:

che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo con una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a Ha 3 come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti;

che si impegnino, con le modalità di cui alla legge n. 153/75, art. 35 *d*, a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel presente titolo;

che dedichino all'attività agricola almeno il 30 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino da tale attività almeno il 30 per cento del reddito globale;

che la residenza del titolare dell'azienda e del nucleo familiare e la superficie aziendale presa in considerazione siano nei territori di cui all'art. 1 della presente legge.

Concorrono a formare la superficie di Ha 3, le quote di comproprietà, le partecipazioni a proprietà collettive consortili, le utenze dei beni delle comunanze, università agrarie e dei comuni, le utenze di prati pascoli gestiti in forma associativa, nonchè di diritti attivi o di uso civico.

Qualora le condizioni per la concessione della indennità compensativa vengano a cessare per fatto volontario dell'avente diritto, l'ente delegato provvede alla revoca dei benefici concessi.

Nei casi in cui gli imprenditori vengano a percepire una pensione di invalidità e vecchiaia oppure, in caso di forza maggiore, di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità (direttiva 268/75 CEE art. 6) e qualora aventi diritto all'indennità compensativa annua non adempiano più alle condizioni di cui al primo comma, l'ente delegato sospende la erogazione dell'indennità senza revoca di quanto già corrisposto.

Art. 48.

Le misure dell'indennità compensativa sono stabilite con deliberazione della giunta regionale su parere della competente commissione consiliare in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate e ai diversi tipi di coltura e di allevamento entro il limite minimo di 16 e massimo di 52,5 unità di conto per unità di bestiame adulto (UBA) allevato durante l'anno o per ettaro di superficie foraggera dell'azienda con un tetto massimo di 35 UBA o di corrispondente superficie per impresa, salvo che per le cooperative e le associazioni di imprenditori.

Tale indennità, nella stessa misura, è corrisposta anche per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), al netto di quella distinta a foraggere, a frumento nonchè a coltura intensiva di peri, peschi e meli eccedenti i mq 5000 per azienda.

Per la determinazione delle UBA si osserva la tabella di cui all'art. 25, ultimo comma.

Rientrano nel conto delle UBA le vacche da latte nelle ipotesi previste dalla legge n. 352/76, art. 5.

L'indennità unitaria per UBA o ettaro è determinata per scaglioni di ampiezze delle imprese nelle seguenti misure per ciascuna impresa:

fino a 52,5 unità di conto per Ha o UBA fino a 10 ettari;

1/2 dell'indennità di cui sopra per ciascun ettaro o UBA da 11 a 20 ettari;

16 unità di conto per ciascun altro ettaro o UBA fino al limite di 35 UBA o ettari.

Art. 49.

La domanda per ottenere l'indennità compensativa è presentata all'ente delegato corredata dei documenti necessari ad accertare le condizioni di ammissibilità entro il primo del mese di ciascun trimestre e, per la prima applicazione della legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

L'ente delegato, previo accertamento della consistenza degli allevamenti e della SAU, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 30, delibera la concessione della indennità e pubblica l'elenco con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio, provvedendo successivamente, dopo aver deliberato sugli eventuali ricorsi alla emissione dei nulla-osta, per il pagamento dell'indennità compensativa.

I nulla osta sono trasmessi trimestralmente, elencati in ordine prioritario, alla giunta regionale che provvede all'assegnazione dei fondi.

Al fine del pagamento dell'indennità compensativa per il secondo anno e successivi, il beneficiario dichiara, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la consistenza dell'allevamento e della SAU e l'ente delegato, previo accertamento e controllo, conferma con proprio nulla-osta la concessione dell'indennità stabilendo l'eventuale nuovo importo e trasmette alla giunta regionale, entro il 31 marzo, l'elenco delle variazioni per le assegnazioni dei fondi.

L'ente delegato attua i necessari controlli per l'accertamento della consistenza degli allevamenti e della SAU nonchè delle condizioni di ammissibilità.

Art. 50.

Gli aiuti agli investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera nonchè la sistemazione di pascoli e alpeggi utilizzati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti, riguardanti le opere e le iniziative di cui alla legge n: 352/76, art. 12, possono essere concessi a favore di associazioni e di società di imprenditori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico nonchè di comuni, di università e comunanze agrarie e loro consorzi.

Per beneficiare dei contributi i soggetti di cui al comma precedente debbono presentare il piano d'investimento con la indicazione analitica dei singoli interventi alla comunità montana competente per territorio, la quale provvede all'istruttoria, all'approvazione, alla concessione delle provvidenze e alla vigilanza sulla attuazione del piano.

La spesa ammissibile per ciascun piano di investimento non può superare le 80 mila unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità di conto per ettaro di pascoli o alpeggio sistemato o attrezzato.

Il contributo non può superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

Alle suddette iniziative possono essere estesi i premi di orientamento di cui al precedente art. 25 nella misura prevista per le zone di montagna e svantaggiate.

Art. 51.

I fondi destinati alla Regione per gli interventi di cui al precedente articolo, sono ripartiti annualmente tra le comunità montane per il 50 per cento in base ai criteri di cui alla legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, art. 28 e per il 50 per cento in base ai piani di investimento approvati che sono inseriti ed elencati nel programma annuale da trasmettere alla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/73, art. 22.

Titolo V

ISTITUZIONE NELLE MARCHE DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE OCCUPATE IN AGRICOLTURA.

Sezione I

Attività di informazione socio-economica

Art. 52.

L'attività di informazione socio-economica è volta a:

dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica anche attraverso lo sviluppo associativo e cooperativo;

mettere le persone interessate in grado di dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi;

far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive loro offerte nel settore agricolo e negli altri settori;

fornire eventualmente agli interessati consigli e orientamenti per lo svolgimento, il proseguimento o la cessazione definitiva dell'attività agricola o per la eventuale scelta di una attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva della attività;

fornire adeguate informazioni e organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione rurale alla elaborazione della programmazione zonale;

far conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 53.

Le attività di informazione socio-economica sono svolte dalla Regione e dagli enti delegati, anche in collaborazione con le università, con altri istituti specializzati e l'ente di sviluppo nelle Marche.

Alla Regione compete:

l'indirizzo e il coordinamento delle attività di informazione socio-economica nel territorio regionale;

l'approvazione dei programmi di attività degli enti delegati.

A tale scopo la giunta regionale istituisce apposito ufficio.

Agli enti delegati spettano, tra l'altro, la funzione di programmare e gestire l'attività di socio-informazione, garantendo la partecipazione dei lavoratori e produttori agricoli alla formulazione dei programmi di attività e al controllo della loro gestione attraverso il comitato di cui al precedente art. 30.

Art. 54.

Gli enti delegati, oltre a svolgere direttamente, possono affidare i compiti di informazione socio-economica agli istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'art. 49 della legge n. 153/75 e alle associazioni a dimensione almeno regionale, che si costituiscono ai sensi del citato articolo.

Al riconoscimento degli istituti, enti e associazioni di cui al comma precedente e alla approvazione dello statuto delle associazioni stesse provvede il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa e previo parere della commissione consiliare competente.

Agli istituti, enti e associazioni, cui sono affidati i compiti di informazione socio-economica, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base di programmi di attività di cui all'art. 53 della presente legge.

Art. 55.

L'attività di socio-informazione è svolta dai consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge n. 153/75.

Per l'assunzione e la utilizzazione dei consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dal citato art. 53 possono essere attribuiti agli enti delegati, per ciascun consulente, contributi *una tantum* di L 4.680.000.

La giunta regionale attribuisce i contributi di cui al comma precedente sulla base di programmi presentati e nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali vincolate a tale destinazione specifica.

I contributi sono assegnati agli enti delegati con priorità ai comuni associati e con più alta percentuale di popolazione addetta all'agricoltura.

Il contributo di cui al precedente comma, ove l'attività sia svolta direttamente dall'ente delegato, è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio del consulente purchè risulti instaurato un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno.

Possono essere assegnati all'attività di socio-informazione previa qualificazione, da conseguirsi secondo le norme di cui alla legge n. 153/75, anche dipendenti in servizio presso gli uffici regionali o di altri enti pubblici; in tali casi non competono i contributi di cui al presente articolo.

Art. 56.

Per la divulgazione dell'attività di socio-informazione la Regione oltre a utilizzare tutti i canali e i mezzi informativi più idonei, provvede alla redazione e alla diffusione del bollettino mensile di informazione previsto dall'art. 54 della legge n. 153/1975.

Sezione II
Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Art. 57.

Per consentire alle persone, che lavorano in agricoltura e che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 55 anni di età, di acquisire una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, la Regione istituisce appositi corsi di informazione, qualificazione e perfezionamento.

Detti corsi si articolano:

a) corsi di formazione di capi di azienda;

b) corsi residenziali di formazione per capi di azienda di età inferiore ai 30 anni;

c) corsi di aggiornamento e perfezionamento di capi di azienda;

d) corsi di formazione e qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari.

I corsi di formazione devono avere una durata di almeno 12 settimane con 15 ore di insegnamento per ciascuna settimana, riservate tanto all'insegnamento teorico di base quanto alle esercitazioni pratiche e ai sopralluoghi aziendali.

I corsi residenziali per i giovani capi di azienda devono avere una durata di almeno 12 settimane a tempo pieno, comprendendo le applicazioni di carattere pratico.

I corsi di aggiornamento e perfezionamento devono avere una durata di almeno 8 settimane con 15 ore settimanali.

I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, devono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

analisi della gestione aziendale con particolare riferimento alle tecniche contabili e ai piani di sviluppo aziendale;

tecnica delle coltivazioni con particolare riferimento a quelle tipiche delle zone;

problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

commercializzazione dei prodotti agricoli;

problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

cooperazione agricola e altre forme associative in agricoltura;

provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale, comunitario a sostegno dell'agricoltura;

problemi sociali del lavoro in agricoltura.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine e degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione e al razionale allevamento delle varie specie di bestiame. Sono trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

I relativi corsi devono avere la durata di almeno 12 settimane con 15 ore di insegnamento settimanali.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione, viene rilasciato un attestato ufficiale da parte della Regione.

Art. 58.

Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per capi di azienda è concesso, per ciascun capo di azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo *una tantum* di L. 700.000. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi di azienda il contributo predetto è elevato a L. 930.000 con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di L. 200.000 per ogni capo di azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.

Per i corsi di qualificazione professionale per lavoratori dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli il contributo di cui al precedente comma è concesso in ragione di L. 750.000 per ciascun partecipante con l'obbligo di corrispondere, a fine corso e con esito positivo, ai singoli lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti un premio di frequenza di L. 100.000 sempreché sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate.

Nei casi di donne partecipanti ai corsi di cui sopra, i contributi e i premi previsti sono maggiorati del 20 per cento.

Art. 59.

La programmazione, la gestione e il controllo dell'attività di formazione e qualificazione professionale sono affidati agli enti delegati.

Gli enti delegati possono svolgere direttamente i corsi, di cui al precedente articolo ovvero affidare lo svolgimento agli organismi di emanazione delle organizzazioni sindacali, professionali o cooperative maggiormente rappresentative che abbiano ottenuto riconoscimenti di idoneità quali enti di formazione ai sensi dell'art. 56 della legge n. 153/1975.

Spetta agli enti delegati decidere della necessità o meno di dare carattere residenziale ai corsi in relazione al luogo in cui dovranno essere tenuti e in funzione dei programmi specifici previsti.

Art. 60.

La Regione provvede:

alla formazione e perfezionamento del personale impiegato nello svolgimento delle attività di formazione professionale;

all'approvazione dei programmi di attività degli enti delegati;

al coordinamento dei programmi e delle metodologie adottate;

alla fissazione dei criteri atti a garantire un corretto svolgimento delle attività di formazione professionale.

La Regione può istituire corsi di aggiornamento anche per consulenti socio-economici.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61.

Fino all'inizio dell'anno finanziario successivo alla istituzione dei comprensori gli enti delegati, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, possono esercitare le funzioni delegate associandosi nei modi di legge e, attraverso le comunità montane, qualora siano compresi nel territorio della stessa comunità.

Art. 62.

Gli enti delegati, sino a quando non sono in condizione di organizzare i propri uffici agricoli per l'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono degli uffici periferici della Regione.

In attesa del riordinamento degli uffici regionali la giunta è autorizzata all'adeguamento degli uffici agricoli di zona sia per quanto riguarda la competenza territoriale sia per la dotazione organica.

Art. 63.

La giunta regionale relazionerà annualmente al consiglio regionale sulla situazione di applicazione della legge e invierà annualmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulle linee generali di applicazione della presente legge e sugli elementi che ne hanno caratterizzato l'operatività nel corso dell'anno.

Art. 64.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle leggi n. 153/1975 e n. 352/1976 e con eventuali stanziamenti integrativi disposti sul fondo per i piani regionali di sviluppo per l'agricoltura di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970.

La giunta regionale è autorizzata in attuazione degli articoli 5 della legge n. 153/1975 e 15 della legge n. 352/1976 a iscrivere nel bilancio regionale in appositi capitoli gli stanziamenti spettanti alla Regione con destinazione vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi cui gli stanziamenti si riferiscono.

Limitatamente alle devoluzioni degli interventi previsti dalla legge n. 352/1976, con legge di bilancio, possono essere apportate eventuali variazioni nell'ambito dell'assegnazione complessiva e delle finalità indicate nel precedente titolo IV.

I fondi, relativamente alle funzioni delegate, sono ripartiti tra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale sulla base dei piani di sviluppo e degli altri interventi per i quali hanno proposto il finanziamento salvo quanto diversamente disposto.

La giunta regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'esercizio delle funzioni non delegate nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 ottobre 1977

CIAFFI

(1256)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. **43.**

Aumento dello stanziamento stabilito dalla legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, per il credito agevolato di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 28 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa integrativa di lire 350 milioni per la concessione del credito agrario di conduzione ai sensi della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, art. 8.

Art. 2.

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui alla presente legge sono iscritti in aumento degli stanziamenti di cassa e di competenza del cap. 1522203 avente la denominazione « Concorso regionale negli interessi su prestiti annuali di esercizio » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977. Gli stanziamenti si stabiliscono, ambedue, in lire 795 milioni.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700106 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio », elenco n. 14, partita n. 8-*bis*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 novembre 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. **44.**

Integrazione e ulteriore finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 28 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, è incrementato di lire 2 400 milioni per l'anno 1977 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.

Le anticipazioni di cui allo stesso art. 17 possono essere concesse, nella entità massima del 30 per cento del fondo di rotazione di cui al comma precedente, anche a favore delle cooperative agricole operanti in settori diversi da quello zootecnico, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole per la conduzione dei terreni.

Le anticipazioni sono concesse con preferenza alle cooperative agricole costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, numero 285, art. 18, e alle cooperative che abbiano almeno in parte soci di età compresa tra 18 e 29 anni.

La restituzione delle anticipazioni può essere consentita entro un limite massimo di cinque anni, anche per le operazioni previste dallo stesso art. 17 della legge regionale n. 21/77.

Art. 2.

Lo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2513202 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1977 è incrementato di lire 2.400 milioni per l'anno 1977; per gli anni successivi dal 1978 e sino al 1981 si stanzieranno a carico dei corrispondenti capitoli per ciascun anno lire 600 milioni.

La denominazione dello stesso cap. 2513202 è modificata come segue: « Fondo di rotazione per anticipazioni a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, e a favore delle altre cooperative per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ».

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari a lire 2.400 milioni per l'anno 1977 e a lire 2.400 milioni per il quadriennio 1978-81 si provvede:

per l'anno 1977, mediante riduzione di lire 1.200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700106, elenco n. 14, partita n. 7 e di lire 1.200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700104, elenco n. 12, partita n. 5, del bilancio 1977;

per gli anni successivi dal 1978 al 1981 con il provento delle entrate tributarie.

I rimborsi delle anticipazioni, concesse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, e ai sensi della presente legge, e i relativi interessi affluiscono rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1977 con le seguenti denominazioni:

cap. 3000806 - titolo III - categoria VIII - « Rimborso del capitale sulle anticipazioni concesse a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, e a favore delle altre cooperative per l'acquisto di macchinari e attrezzature »;

cap. 3000606 - titolo III - categoria VIII - « Rimborso degli interessi sulle anticipazioni concesse a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, e a favore delle altre cooperative per l'acquisto di macchinari e attrezzature ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 novembre 1977

CIAFFI

(1257)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780680)